



COMUNE DI ALZATE BRIANZA

P.zza Municipio, 1 - 22040 Alzate Brianza (CO)
P.IVA 00613570134
Posta Elettronica Istituzionale: uffici@alzatebrianza.org
Posta Elettronica Certificata: comunealzate@legalmail.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Registro delle Deliberazioni n. 6 del 11-03-2024

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. E VALORI AREE EDIFICABILI ANNO 2024

L'anno duemilaventiquattro addì undici del mese di marzo alle ore 14:00, nella sede comunale

IL COMMISSARIO

Roncagli Dott. Domenico,

- In virtù dei poteri conferitigli dal D.P.R. del 06/09/2023;

con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE, Libardi Dott.ssa Angela.

Assunti i poteri del

CONSIGLIO COMUNALE

Ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000, provvede a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 20 D.lgs 82/2005.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. E VALORI AREE EDIFICABILI ANNO 2024

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Area Economico finanziaria e risorse umane

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Domenico Roncagli

Assunti i poteri del Consiglio comunale

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

RICHIAMATA la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTI in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

VISTA la delibera consiliare n. 39 del 14.07.2020 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria [

ATTESO che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

VISTA la precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 34 del 07.08.2020 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2023 le aliquote e le detrazioni IMU;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»

;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023) che ha apportato alcune modifiche al quadro normativo dell'IMU e più precisamente:

-l'esenzione per gli immobili occupati abusivamente (art. 1, commi 81 e 82);

-l'esenzione per gli immobili dell'Accademia dei Lincei (art. 1, commi da 639 a 641);

-le proroghe delle esenzioni a seguito degli eventi sismici in Italia Centrale 2016 (art. 1, comma 750) e in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto (art. 1, comma 768);

-la disciplina dei rapporti tra IMU e ILIA per la Regione Friuli Venezia Giulia (art. 1, commi 834 a 836);

-l'applicazione delle aliquote IMU di base se l'ente impositore non delibera nei termini o non provvede alla pubblicazione degli atti sul Portale del federalismo fiscale (art. 1, comma 837).

RICHIAMATO il comma 755, sopra riportato, della citata legge di bilancio 2020, come modificato dall'art. 108 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 c.d. "Decreto Agosto" che consente di aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione TASI, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 e ritenuto di applicare tale facoltà di aumento dell'aliquota;

VISTO inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:

“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data” [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio]

DATO ATTO che:

-la citata legge n. 160 del 2019, all'art. 1, comma 756, stabilisce che i comuni possono diversificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) di cui ai commi da 748 a 755 dello stesso art. 1, esclusivamente sulla base di fattispecie predeterminate, che sono state individuate con decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze del 7 luglio 2023;

-i comuni, ai sensi del successivo art. 1, comma 757, anche nel caso in cui non intendano diversificare le aliquote, devono, comunque, redigere la delibera di approvazione delle stesse accedendo all'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse, di elaborare il prospetto delle aliquote (di seguito anche «Prospetto»), che deve formare parte integrante della delibera stessa, la quale senza di esso non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771 del medesimo articolo;

-le aliquote e le eventuali esenzioni stabilite dai comuni nel Prospetto, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, hanno effetto, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. A tal fine, i comuni sono tenuti a trasmettere il Prospetto entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

-in caso di discordanza tra il Prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'IMU, ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, prevale quanto stabilito nel Prospetto;

-a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 dell'art. 1, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine stabilito, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755.

PRESO ATTO che il Ministero dell'Economia e delle Finanze con la risoluzione n. 1/DF, del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al comma 756, dell'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

CONSIDERATO che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con comunicato del 21 settembre 2023, ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del "prospetto delle aliquote" dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", per mezzo del quale è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto;

RILEVATO che con un emendamento proposto da Anci/Ifel, approvato in Senato al DDL di conversione in legge (Atto Senato n. 899) del DL n. 132/2023, viene prorogato al 2025 l'obbligo per i Comuni di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del "prospetto delle aliquote", utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

EVIDENZIATO che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente fintanto che non venga reso disponibile il prospetto delle aliquote. Una volta reso obbligatorio il prospetto delle aliquote, in caso di mancata pubblicazione della delibera sul Portale del Federalismo Fiscale entro il 28 ottobre, si applicheranno le aliquote di base.

VISTO l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*.

RITENUTO, che l'Ente deve recuperare un disavanzo d'Amministrazione pari ad € 363.165,00 entro il termine della presente consiliatura

RISULTA necessario dover modificare, innalzandole, le aliquote IMU per l'anno di imposta 2024 allo scopo di garantire la corretta copertura del disavanzo da recuperare ma anche di garantire il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente

Dato atto che per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, dovendo recuperare un disavanzo rilevante, è necessario aumentare le entrate tributarie

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

DELIBERA

1)Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2)Di approvare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta I.M.U. anno 2024:

- ALIQUOTA DI BASE **1,06 PER CENTO**
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE **0,6 PER CENTO**
- ALIQUOTA AREE FABBRICABILI : **1,06 PER CENTO**
- -ALIQUOTA FABBRICATI RURALI STRUMENTALI **0,10 PER CENTO**

- ALIQUOTA ALLOGGI E RELATIVE PERTINENZE DI PROPRIETA' DELL'ALER, AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE (EX IACP) A CONDIZIONE CHE SIANO REGOLARMENTE ASSEGNATI A SOGGETTI IVI RESIDENTI E DIMORANTI : **0,5 PER CENTO**
- ALIQUOTA FABBRICATI CATEGORIA "D" CON ESCLUSIONE CAEGORIA "D 10" : **1,06 PER CENTO**

3)Di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'I.M.U. anno 2024:

detrazione per abitazione principale **Euro 200,00**

4)Di determinare, per l'anno 2024, i valori delle aree edificabili ai sensi dell'art.7 comma 2, del vigente regolamento comunale IMU in materia secondo gli allegati prospetti "A" e "B" che formano parte integrante e sostanziale della presente delibera;

5)Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2024;

6)Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento Comunale I.M.U. approvato con delibera di Consiglio Comunale con Delibera n.39 del 14 luglio 2020, esecutiva ai sensi di legge, e regolarmente trasmesso al Ministero delle Economia e delle Finanze nei termini di legge e senza rilievi di sorta da parte dello stesso Ente;

7)Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro il 28/10/2024;

Successivamente

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Domenico Roncagli

Assunti i poteri del CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgente necessità di dare esecuzione a quanto deliberato con il presente atto
Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000

DELIBERA

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile

- Di dare atto che in ottemperanza a quanto previsto dall' articolo 3, comma 4 della Legge 7/8/1990 n. 241 avverso il presente provvedimento è ammesso:
- Ricorso Giurisdizionale al T.A.R. Milano ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 entro il termine di sessanta giorni dalla data del presente atto;
- oppure, in alternativa al ricorso al T.A.R., Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n.1199/1971.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 20 Dlgs 82/2005.

Allegato alla deliberazione di
C. del C.P. n.6 del 11-03-2024

**PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267**

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. E VALORI AREE EDIFICABILI ANNO 2024

PARERE: Favorevole in ordine alla **Parere tecnico**

Li, 08-03-2024

Il Responsabile dell'Area
F.to Libardi Dott.ssa Angela
*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

PARERE: Favorevole in ordine alla **Parere contabile**

Li, 08-03-2024

Il Responsabile dell'Area
F.to Libardi Dott.ssa Angela
*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 20 Dlgs 82/2005.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO

F.to Dott. Domenico Roncagli

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Angela Libardi

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del sito istituzionale di questo Comune il giorno 11-03-2024 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo n.267/2000 e articolo 32, comma 1, della Legge n. 69/2009.

Lì, 11-03-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Angela Libardi

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11-03-2024

- [.] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- [X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa @600 Libardi @

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 20 Dlgs 82/2005.

TABELLA "A"

V						
		ZONA	INDICI	NOTE	VALORE A MQ DEL TERRENO	
PRODUTTIVO - COMMERCIALE	TESSUTO URBANO DI ANTICA FORMAZIONE	PAV 1 di P.zza S. Pietro PAV 1 di P.zza S. Pietro - intervento di competenza ALER		Area ALER dove è in corso un intervento di demolizione e ricostruzione	45,00	
	TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	ZONA B1 a tessuto urbano prevalentemente residenziale ad alta densità (definizione precedente) AMBITO A TESSUTO URBANO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE AD ALTA DENSITA' (definizione attuale)	If = 1,20 mc/mq Rc(Sf) = 40%		132,00	
		ZONA C1 a tessuto urbano prevalentemente residenziale a media densità (definizione precedente) AMBITO A TESSUTO URBANO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE A MEDIA DENSITA' (definizione attuale)	If = 1,00 mc/mq Rc(Sf) = 40%		110,00	
		PAV 3 di Via Rufo (definizione precedente) AMBITO A TESSUTO URBANO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE A MEDIA DENSITA' (definizione attuale)	If = 1,00 mc/mq Rc(Sf) = 40%		110,00	
		ZONA C2 a tessuto urbano prevalentemente residenziale a bassa densità (definizione precedente) AMBITO A TESSUTO URBANO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE A BASSA DENSITA' (definizione attuale)	If = 0,60 mc/mq Rc(Sf) = 40%		66,00	
	TESSUTO SOGGETTO A TRASFORMAZIONE	ZONA C3 a prevalente destinazione residenziale di nuovo impianto (definizione precedente) AMBITO DI TRASFORMAZIONE A PREVALENTE DESTINAZIONE RESIDENZIALE DI NUOVO IMPIANTO (definizione attuale)	If = 1,00 mc/mq Rc(Sf) = 40%	SOGGETTO A P.A.	88,00	
		ZONA C4 a prevalente destinazione residenziale di nuovo impianto a media densità (definizione precedente) AMBITO DI TRASFORMAZIONE A PREVALENTE DESTINAZIONE RESIDENZIALE DI NUOVO IMPIANTO A MEDIA DENSITA' (definizione attuale)	If = 0,80 mc/mq Rc(Sf) = 40%	SOGGETTO A P.A.	70,00	
		ZONA C5 zona di trasformazione perequativa residenziale (definizione precedente) AMBITO DI TRASFORMAZIONE PEREQUATA RESIDENZIALE (definizione attuale)	If = 0,40 mc/mq Rc(Sf) = 40%	SOGGETTO A P.A.	35,00	
	PRODUTTIVO - COMMERCIALE	TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	ZONA B2 a tessuto urbano prevalentemente produttivo (definizione precedente) AMBITO A TESSUTO URBANO PREVALENTEMENTE PRODUTTIVO (definizione attuale)	Uf = 0,60 mq/mq Rc(Sf) = 60%		132,00
			PAV 4 di Via Roggia Lubiana (definizione precedente) AMBITO A TESSUTO URBANO PREVALENTEMENTE PRODUTTIVO (definizione attuale)	Uf = 0,60 mq/mq Rc(Sf) = 60%		132,00
ZONA B3 a tessuto urbano con attività commerciali terziarie (definizione precedente) AMBITO A TESSUTO URBANO CON ATTIVITA' COMMERCIALI TERZIARIE (definizione attuale)			Uf = 0,60 mq/mq Rc(Sf) = 50%		165,00	
TESSUTO SOGGETTO A TRASFORMAZIONE		ZONA D di trasformazione produttiva di nuovo impianto (definizione precedente) AMBITO DI TRASFORMAZIONE A PREVALENTE DESTINAZIONE PRODUTTIVA DI NUOVO IMPIANTO (definizione attuale)	Uf = 1,00 mq/mq Rc(Sf) = 50%	SOGGETTO A P.A.	110,00	
		PIANI ATTUATIVI VIGENTI - PAV 5	Confermata edificazione di P.A.	P.A. CONVENZIONATO	110,00	

N.B. Per le zone soggette a Piano Attuativo il valore delle aree è già stato ridotto del 20% così come stabilito dall'art. 7 del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'I.M.U.

TABELLA "B"

VALORI DA ATTRIBUIRE AI TERRENI

ZONA		INDICI	NOTE	VALORE A MQ DEL TERRENO
SISTEMA INFRASTRUTTURALE	Zona per attività volovelistiche (definizione precedente) AMBITO PER ATTIVITA' VOLOVELISTICHE (definizione attuale)	una-tantum di mq. 2.000,00 comprensiva di strutture ed edifici esistenti	soggetta a preventiva approvazione di un PUE (Piano Urbanistico Esecutivo di Recupero). Per la determinazione dell'area da assoggettare ai fini I.M.U. vedi art. 7 del Regolamento comunale I.M.U.	106,00
SISTEMA AGRICOLO AMBIENTALE	EDIFICI ESISTENTI IN ZONA AGRICOLA NON ADIBITI AD USO AGRICOLO	una-tantum del 15% del volume esistente con un massimo di mc. 100,00	Per la determinazione dell'area da assoggettare ai fini I.M.U. vedi art. 7 del Regolamento comunale I.M.U.	66,00
SISTEMA DEI SERVIZI	Zona per servizi di interesse generale (definizione precedente) AMBITI PER SERVIZI DI INTERESSE GENERALE (definizione attuale)			45,00
	Zona per servizi di interesse generale a rilevanza sovracomunale (definizione precedente) AMBITI PER SERVIZI DI INTERESSE GENERALE A RILEVANZA SOVRACOMUNALE (definizione attuale)			45,00